



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - DEC - 2010 - 0000646 del 27/09/2010

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";



**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante “Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”;

**VISTO** l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di “tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera”;

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge n.123 del 14 luglio 2008;

**VISTI** i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;

**VISTA** la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Union Power Srl in data 21 ottobre 2003 acquisita al prot. n. 12070/VIA concernente il progetto “Centrale Termoelettrica cogenerativa turbogas a ciclo combinato da 400 MW con recupero del calore residuo in serre e rete di teleriscaldamento” da realizzarsi nel Comune di Parona (PV);





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**PRESO ATTO che:**

- con nota del 30.09.2003, assunta al prot. n. 12070/VIA del 21.10.2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Società Union Power s.r.l., con sede legale in Milano, Via Caldara n. 35, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 55/2002, per il progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale della potenza di 400 MWe, con recupero del calore residuo in serre e rete di teleriscaldamento, da realizzarsi in Comune di Parona (PV);
- che la Società Union Power s.r.l. ha provveduto in data 30.10.2003 a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Provincia Pavese".
- con nota del 11.05.2004, assunta al prot. n. 11413 del 12.05.2004 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Società Union Power s.r.l., ad integrazione della documentazione già inoltrata ha fornito anche la documentazione progettuale e di VIA relativa alle opere funzionalmente connesse ovvero un metanodotto di connessione alla rete nazionale gas di lunghezza pari a 1.6 km interessante il Comune di Parona (PV) ed un elettrodotto di connessione alle rete elettrica nazionale, di lunghezza pari a 21.5 km interessante i Comuni di Parona, Mortara, Olevano Lomellina, Zeme, Valle Lomellina e Sartirana Lomellina tutti in provincia di Pavia;
- che la Società Union Power s.r.l. ha provveduto in data 10.06.2004 a dare comunicazione al pubblico del deposito della presentazione della documentazione progettuale relativa alle sopra dette opere connesse, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Provincia Pavese".

**PRESO ATTO che:**



- La Società Union Power s.r.l., a seguito delle problematiche emerse in sede di istruttoria tecnica regionale e ministeriale, con nota del 03.11.2004 ha chiesto la sospensione della procedura di VIA al fine della più opportuna revisione con integrazioni e variazioni della proposta progettuale; tale sospensione è stata accordata con nota DSA/2004/27551 del 09.12.2004;
- la Società Union Power s.r.l., con nota del del 12.04.2005, assunta con prot. N. 09830 del 18.04.2005, ha inoltrato la sopra detta documentazione inerente la revisione con integrazioni e variazioni della proposta progettuale chiedendo il riavvio della procedura di VIA; in relazione al riavvio del procedimento la Società Union Power s.r.l. ha provveduto in data 29.04.2005 a dare comunicazione al pubblico del deposito della detta documentazione per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa sui quotidiani "La Repubblica" e "La Provincia Pavese";

**PRESO ATTO** che:

- il progetto, anche a seguito delle modifiche intervenute in corso di istruttoria, consiste nella realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe, localizzata in Comune di Parona (PV) e la realizzazione delle relative opere connesse consistenti in un metanodotto di collegamento alla rete gas di lunghezza pari a 1.600 m e da un elettrodotto di connessione alla rete nazionale della lunghezza pari a 21.500 m;
- con nota del 26.03.2007, assunta al prot. DSA-2007-0001735 del 03.04.2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Società proponente, come già rappresentato nelle varie integrazioni documentali, ha confermato che il progetto consiste nella realizzazione di una centrale cogenerativa per la produzione di energia "senza sistema di recupero di calore";





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la nota dell'11.09.2008, assunta al prot. n. DSA-2008-0025888 del 19.09.2008 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale:

– la Società Union Power s.r.l. ha comunicato di aver stipulato in data 01.09.2003 un contratto con le Società S. Giuseppe s.r.l. e l'Artedil s.r.l. con il quale si stabiliva che l'autorizzazione unica relativa al progetto di centrale termoelettrica oggetto del presente provvedimento, per motivi di semplificazione sarebbe stata richiesta dalla sola Società Union Power s.r.l., e che successivamente la Società Union Power s.r.l. ha chiesto, in accordo con la Società Artedil s.r.l. e con la stessa Società S. Giuseppe s.r.l., la attribuzione della autorizzazione unica alla Società S. Giuseppe s.r.l. *“quale parte sostanziale autorizzata alla imputazione della procedura pregressa, attuale e futura alla realizzazione della centrale”*;

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Union Power s.r.l., anche per conto della S. Giuseppe s.r.l. e della Artedil s.r.l., contestualmente all'istanza e tutte le integrazioni ed i chiarimenti forniti dalla Società Proponente nel corso dell'istruttoria;

**PRESO ATTO** che:

- il progetto consiste in una centrale termoelettrica da a ciclo combinato da 400 MWe localizzata in comune di Parona (PV), nelle vicinanze dell'esistente termovalorizzatore di Lomellina Energia;
- l'area non risulta attualmente servita da rete di distribuzione metano e dalla rete di trasmissione dell'energia elettrica di capacità sufficienti alle esigenze della centrale in progetto per cui si dovranno realizzare:
- un metanodotto della lunghezza di 1.600 m
- un elettrodotta della lunghezza pari a 21.500 m
- l'alimentazione idrica mediante due pozzi da realizzare per una portata complessiva annua pari a 80 m<sup>3</sup>



- la configurazione prescelta è del tipo monoalbero (turbine e generatore allineati sullo stesso albero), ed è composta da turbina a gas, caldaia a recupero di calore, turbina a vapore ed estrazione intermedia, condensatore ad aria, potenza nominale 400 MWe ca, efficienza elettrica netta  $54 \div 55\%$ ;
- il combustibile verrà fornito dal gasdotto della SNAM da realizzare, mentre l'energia elettrica prodotta verrà immessa sull'elettrodotto GRTN a 380 kV, da realizzare;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. 200 del 18.12.2008 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni n. DG-BAP S02/34.19.04/8039 del 02/05/2006, pervenuto in data 28/01/2008 al prot. n. DSA/2008/ 2153, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITO** il parere negativo espresso dalla Regione Lombardia con la DGR n. 5259 del 02/09/2007 pervenuta in data 17/09/2007 al prot. n. DSA/2007/24657 che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**ACQUISITE** le note della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS del 05.03.2009, acquisita con prot. DSA-2009-0006433 del 16.03.2009, e del 08.05.2009, acquisita con protocollo DSA-2009-0011312 del 11.05.2009 con cui la Commissione, anche a seguito dell'esame del parere negativo della Regione Lombardia, conferma il proprio parere favorevole n. 200 del 18.12.2008;





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**CONSIDERATO**, sulla base delle sopra citate note della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS del 05.03.2009 e del 08.05.2009, che le motivazioni addotte dalla Regione Lombardia a sostegno del proprio parere negativo sul progetto, consistenti essenzialmente: nella non coerenza del progetto con il Piano Energetico Regionale; nella generale non compatibilità dell'intervento in riferimento alla qualità dell'aria ante operam; nell'interferenza del progetto con l'ambiente idrico, nonché con le componenti naturalistiche in particolare con i siti Natura 2000, non risultano in linea di principio ostative per l'emanazione di una pronuncia positiva di compatibilità ambientale in quanto:

- per quanto riguarda la non coerenza con il piano energetico regionale, la stessa non rileva, in quanto, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 27.12.1988, gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale e settoriale costituiscono parametri di riferimento per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale, ma *"è comunque escluso che il giudizio di compatibilità ambientale abbia ad oggetto i contenuti dei suddetti atti di pianificazione e programmazione, nonché la conformità dell'opera ai medesimi"*;
- la non compatibilità dell'intervento in riferimento alla qualità dell'aria ante operam risulta superata dalle nuove zonizzazioni indicate nel Piano di risanamento della qualità dell'aria, successivo alla DGR n. 5259 del 02/09/2007, e dall'inserimento del territorio del Comune di Parona tra le zone di mantenimento che *"permettono di affermare che la qualità dell'aria ante operam risulta compatibile con l'inserimento di nuove attività produttive, sia pure con un quadro prescrittivo piuttosto incisivo come si è fatto per tutte le nuove centrali in Pianura Padana"*
- l'interferenza del progetto con l'ambiente idrico è stata considerata nel parere n. 220 del 18.12.2008. In particolare la falda profonda idropotabile non sarà interessata dalla realizzazione di pozzi; non sono presenti e non potranno essere innescati fenomeni gravitativi di alcun tipo; i terreni sono stati studiati anche sotto il profilo litologico al fine di definire la fattibilità geologica dell'intervento ed in ogni caso



preliminarmente alla fase costruttiva, ai sensi del D.M.14.01.2008 relativo ad approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, *“sarà comunque necessario eseguire approfondimenti di carattere geotecnico ed idrogeologico di dettaglio per la verifica del corretto dimensionamento delle fondazioni?”*

– rispetto alla interferenza del progetto con l'ambiente idrico, nonché con le componenti naturalistiche in particolare con i siti Natura 2000, rileva che l'area della centrale *“è al di fuori di aree protette (Parco, SIC, ZPS)”* e le stesse sono a distanza tale che la Commissione ha valutato *“non possibili eventuali impatti indiretti della centrale sulle stesse?”*;

**CONSIDERATA**, a seguito di quanto precisato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS con nota del 08.05.2009 in merito all'interferenza del tracciato dell'elettrodotto della Zona di Protezione Speciale (ZPS) *“Risaie di Lomellina”*, la necessità di integrare la prescrizione n. 9 del parere n. 220 del 18.12.2008 con una ulteriore prescrizione nel presente provvedimento indicante l'obbligo da parte del proponente di effettuare prima dell'avvio dei lavori una valutazione di incidenza relativa a detta ZPS ai sensi DPR 120/2003;

**PRESO ATTO** che sono pervenute osservazioni avanzate ai sensi dell'art.6, comma 9 della Legge n. 349/86 le seguenti osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate ai fini della definizione del procedimento:

- Comune di Parona - Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 26.01.2005 inviata con nota del 17.05.2005, acquisita con prot. n. DSA-2005-13220 del 24/05/2005;
- Comune di Parona - Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 03.11.20048 inviata con nota del 29.11.2004, acquisita con prot. n. DSA-2004-13220 del 29.11.2004;
- Comitato *“La Nostra Parona”* – nota del maggio 2005, acquisita con prot. n. DSA-2005-13712 del 27.05.2005;







*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- Sindaci dei comuni di Mortara, Olevano Lomellina, Zeme, Valle Lomellina, Sartirana Lomellina, Parona Lomellina – nota del 16.05.2005, acquisita con prot. n. DSA-2005-13500 del 26.05.2005;
- Comune di Cilavegna – nota del 30.05.2005), acquisita con prot. n. DSA/2005/14067 del 01.06.2005;
- Sindaco del Comune di Mortara - Delibera del Consiglio Comunale n.99 del 18.05.2002005 trasmessa con nota del 25.05.2005, acquisita con prot. n. DSA-2005-14629 del 03.06.2005;
- Gruppo Consiliare di Minoranza del Comune di Parona Lomellina – nota del 20.05.2005, acquisita con prot. n. DSA-2005-14359 del 06.06.2005;
- Comitato “La Nostra Parona”, nota acquisita con prot. n. DSA-2006-3255 del 07.02.2006;
- Comune di Parona - nota del luglio 2006, acquisita con prot. n. DSA-2006-20419 del 31.07.2006 con allegate osservazioni del 19.06.2006 dei Sindaci dei Comuni di comuni di Mortara, Olevano Lomellina, Zeme, Valle Lomellina, Sartirana Lomellina, Parona Lomellina, Albanese, Cilavegna, Vigevano ;

**CONSIDERATO** che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che “(..) *in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25*”;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto nel presente decreto precisare la prescrizione relativa ai limiti di emissione,



indicata al punto n. 2 del parere n. 200 del 18.12.2008 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi, ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico:

### **DECRETA**

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto della Società San Giuseppe s.r.l. con sede in Vigevano, Via Della Portalupa – Cascina San Giuseppe - (proposto inizialmente dalla Società Union Power s.r.l. anche per conto della San Giuseppe s.r.l. e della Artedil s.r.l.), relativo alla centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe da realizzarsi nel Comune di Parona (PV) ed opere connesse: metanodotto di connessione alla rete gas da realizzarsi nel Comune di di Parona (PV) ed elettrodotta di connessione rete elettrica, da realizzarsi nei Comuni di di Parona, Mortara, Olevano Lomellina, Zeme, Valle Lomellina e Sartirana Lomellina tutti in provincia di Pavia, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:

1. Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS:

A) Durante la fase di cantiere dovranno essere adottate idonee misure a carattere operativo e gestionale atte a minimizzare il rumore e la produzione di polveri.





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

B) Dovranno essere adottati sistemi di combustione e di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni con l'obiettivo di garantire il valore di 15 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>) (tenore di O<sub>2</sub> del 15%) e di non superare il valore di 20 mg/Nm<sup>3</sup> per il monossido di carbonio (CO) (medie orarie). Per la caldaia ausiliaria i valori di emissione non devono superare i 150 mg/Nm<sup>3</sup> per gli ossidi di azoto e i 100 mg/Nm<sup>3</sup> per il monossido di carbonio. Dopo 3 e 6 anni dall'entrata in funzione dell'impianto, sempre qualora congruente con le migliori tecnologie disponibili (BAT), dovrà essere valutata la possibilità di ridurre ulteriormente la concentrazione di NO<sub>x</sub> rispettivamente a 10 mg/Nm<sup>3</sup> ed a 5 mg/Nm<sup>3</sup>. Qualora, per il raggiungimento di tali obiettivi, il proponente decidesse di ricorrere a sistemi di abbattimento ad ammoniacale, dovranno essere rispettati i limiti di 5 mg/Nm<sup>3</sup> per l'NH<sub>3</sub>.

I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

C) In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà produrre:

C.1) Un progetto dei manufatti edilizi e tecnologici (e dell'impianto in generale) che, utilizzando anche tecniche di modellazione tridimensionale permetta una attenta valutazione degli inserimenti paesaggistici dell'opera che per la sua natura e per le proprie caratteristiche dimensionali e di layout industriale, deve trovare dei caratteri ottimali di qualità architettonica e di inserimento nel paesaggio di riferimento. Il progetto elaborato dovrà far in modo che l'intero complesso dell'impianto presenti un inserimento visuale di alta qualità architettonica; esso dovrà illustrare lo stato dei luoghi post operam (colorazione edifici, tipologia dei pannelli e strutture fonoassorbenti atti a migliorare ulteriormente il clima acustico, impianti, illuminazione, elettrodotto, sottostazione di collegamento Terna, metanodotto, opere accessorie di deflusso delle acque superficiali). Particolare attenzione, poi, dovrà essere riservata al lungo elettrodotto, provvedendo a sottoporre a verifica di ottemperanza



il progetto ed i particolari relativi al tracciato definitivo dell'elettrodotto da 380KV e della relativa sottostazione di collegamento alla rete Terna esistente, al fine di valutare le soluzioni adottate per minimizzare ulteriormente i possibili impatti sia visivi che di esercizio.

C.2) Un sistema di monitoraggio delle emissioni al camino così come previsto dal D.M. 21/12/1995, che includa altresì SO<sub>2</sub> e PM<sub>2,5</sub>. Il rilevamento del PM<sub>2,5</sub> è al fine di fornire le informazioni necessarie ad Arpa Lombardia per l'adeguamento alla Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008, pubblicata sulla GUCE del 01/06/2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. I segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze.

C.3) Un progetto di sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto con esemplari delle specie da impiantare ex novo, con la piantumazione dell'area boscata, da realizzare nei pressi dell'area dove sarà realizzata la centrale, che dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche puntuali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e l'efficacia immediata delle mitigazioni garantendo, altresì, le caratteristiche evolutive del nuovo sistema vegetazionale. La qualità paesaggistico-architettonica delle soluzioni planoaltimetriche di progetto ed i sestri di impianto delle specifiche quinte arboree dovranno essere finalizzati all'inserimento paesaggistico del complesso verificato dai principali percorsi percettivi. Inoltre, per gli interventi di risistemazione a verde, si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino piante autoctone (Si faccia





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

riferimento al manuale ANPA- Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - e Comitato per la Lotta alla Siccità e Desertificazione di cui al DPCM 26.9.97, GU n. 43 del 21.2.98 "Propagazione per Seme di Alberi ed Arbusti della Flora Mediterranea" – Roma 2001 e al capitolato per le opere di ingegneria naturalistica a cura del Ministero Ambiente).

C.4) Un programma di monitoraggio e manutenzione dell'impianto delle specie arboree ai fini dell'effetto-barriera e d'inserimento paesaggistico dovrà essere redatto in parallelo al progetto di sistemazione a verde al fine di ottimizzare e controllare le caratteristiche evolutive degli impianti vegetazionali; la manutenzione dovrà comprendere le cure colturali atte a garantire il buon esito degli impianti, fino al completo affrancamento della vegetazione (irrigazione di soccorso, ripristino delle fallanze, potature e sfalci delle infestanti, eventuali trattamenti diserbanti e antiparassitari con uso esclusivo di sostanze a bassa persistenza e tossicità, ogni altro intervento che si renda necessario per il buon esito degli interventi). Il monitoraggio e le cure colturali dovranno comunque essere ripetuti con frequenze idonee per tutta la durata dell'esercizio della centrale.

C.5) Un progetto dettagliato del teleriscaldamento e di ipotesi di teleraffreddamento per i territori dei Comuni limitrofi l'impianto, nelle aree tecnicamente raggiungibili a costi economicamente accettabili, con uno studio specifico che permetta la valutazione quantitativa del miglioramento della qualità dell'aria ottenibile nelle aree urbanizzate. Inoltre dovrà essere presentato un progetto che preveda l' utilizzo dell'energia termica eventualmente da destinare al condizionamento, teleriscaldamento di serre destinate al florovivaismo.

D) per quanto attiene alla realizzazione del metanodotto di circa 1600 m non vi è la necessità di particolari prescrizioni esecutive se non quelle dettate dalla buona regola di costruzione in cui vi sia comunque particolare attenzione alla ricostruzione ed al ripristino dei luoghi dopo la



posa della tubazione, minimizzando l'impatto dovuto alla esecuzione delle opere stesse.

E) Dovranno essere attuati i seguenti monitoraggi e sistemi di gestione ambientale:

E.1) Monitoraggio della qualità dell'aria: la società proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano, concordato con la Regione Lombardia e sottoposto a verifica di ottemperanza, per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM 60/02. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio degli ossidi di azoto (NOx) e delle polveri fini (PM10 e PM2,5) e potrà prevedere l'acquisto di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Il rilevamento del PM2,5 è al fine di fornire le informazioni necessarie ad Arpa Lombardia per l'adeguamento alla su citata Direttiva Comunitaria 2008/50/CE del 21/05/2008 in cui vengono definiti valori obiettivo al 2010 e valori limite al 2015 di 25  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Fermi restando gli accordi con la Regione Lombardia, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima dell'inizio lavori della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti.

E.2) Monitoraggio del rumore: dovranno essere effettuate campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post-operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo





# *Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali.

F) Il gestore dell'impianto deve attivarsi per dotarsi di un sistema di gestione ambientale certificato, possibilmente ISO 14000 Emas, entro non oltre tre anni dall'avvio dell'attività.

G) Per il periodo di cantiere vengano utilizzati percorsi stradali che evitino l'attraversamento dell'area urbana di Parona;

H) Dieci anni prima della cessazione delle attività, il Proponente dovrà far valutare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni Culturali e alla Regione Lombardia il piano esecutivo di dismissione dell'impianto. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino ambientale e territoriale dell'area. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali si prevede di realizzare gli interventi indicati nel piano.

I) Per quel che concerne l'elettrodotto, progettato in condivisione con Terna, che parte dal Comune di Parona (PV) e giunge nel Comune di Sartirana Lomellina (PV), considerato che parte del tracciato dell'elettrodotto interessa l'area ZPS "Risaie di Lomellina", per tale parte si prescrive l'interramento della linea.

## 2. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

A) dovranno essere realizzati interventi di mitigazione mediante piantumazioni arboree tali da mitigare l'inserimento paesaggistico della centrale nell'ambiente circostante;



- B) dovrà essere effettuato un accurato studio cromatico dei corpi edilizi in progetto al fine di mitigare l'impatto visivo, con speciale riferimento alla ciminiera in quanto elemento di notevole altezza assai percepibile;
- C) dovranno essere attuate misure atte a contenere i tempi di lavoro in fase di cantierizzazione, con ogni possibile riduzione delle aree occupate;
- D) considerato che il tracciato delle opere connesse interessa zone a rischio di rinvenimenti archeologici, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere concordate con la Società proponente le indagini preliminari, un'attività di assistenza archeologica e saggi di scavo da effettuarsi nelle zone a maggior rischio sottoposte a escavazione.

3. Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- A) Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge 55/02 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti, laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.
- B) Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il progetto di cui alla precedente prescrizione n. 1, lett. D) relativo all'elettrodotto interrato di collegamento alla rete nazionale corredato anche della documentazione necessaria ai fini della valutazione di incidenza, di cui al DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, relativa all'attraversamento del detto elettrodotto della ZPS "Risaie di Lomellina".

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:







*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al n. 1 lettere A), B), C.2), C.5), D) I) nonché di quelle di cui al n. 3 lettere A) e B)
- Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Ministero per i beni e le attività culturali provvederanno alla verifica delle prescrizioni di cui al n. 1 lettere C.1), C.3), C.4), H);
- Il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al n. 2 lettere A), B), C), D);
- La Regione Lombardia con ARPA Lombardia dove indicato provvederà alla verifica delle prescrizioni di cui al n. 1 lettere E.1), E.2), F), G) dandone informandone degli esiti il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società San Giuseppe s.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Pavia, ai Comuni di Parona, Mortara, Olevano Lomellina, Zeme, Valle Lomellina e Sartirana Lomellina, all'ARPA Lombardia nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società Union Power s.r.l. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Salvaguardia Ambientale e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge 24.11.2000, n. 340.


Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E  
DEL MARE



IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITA'  
CULTURALI

